



COMUNE DI RAVENNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Istituzione e presupposto

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 – Versamenti ed obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

Art. 7 - Interventi da finanziare

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e dell'art. 4, comma 5ter, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° febbraio 2013.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta e non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed&breakfast – room&breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017, ubicati nel territorio del Comune di Ravenna.
4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle tipologie di strutture ed altre tipologie ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Ravenna, fino ad un massimo di un numero di pernottamenti consecutivi dato dalla permanenza media nel Comune di Ravenna arrotondata per eccesso, pari a 5 (cinque) notti.

ARTICOLO 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Ravenna, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese successivo in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea documentazione, ed il loro accompagnatore (una persona per disabile), nei casi di invalidità del 100%.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett b), c), d), e) ed f), è subordinata alla consegna spontanea da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, così come esplicitata nelle pubblicazioni obbligatoriamente esposte dal gestore stesso rese ai sensi dell'art. 6 – comma 2 – del presente regolamento o, in caso di oggettiva impossibilità a fornire tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, alla consegna, da parte dell'ospite interessato, di autodichiarazione sottoscritta.

3. In sede di prima applicazione del regolamento sono inoltre esenti dal pagamento, per l'anno 2013, le fattispecie discendenti da contratti e prenotazioni già sottoscritti e perfezionati al momento dell'approvazione del regolamento stesso, secondo le modalità applicative da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale.

4. E' fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare eventuali facilitazioni/esenzioni legate all'acquisto di biglietti o card per la fruizione di siti culturali, eventi espositivi o performativi.

ARTICOLO 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento ed alla normativa regionale vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, ed altresì in riferimento alle strutture che offrono alloggio ed accoglienza a coloro che usufruiscono di prestazioni di stabilimenti termali.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro la misura massima stabilita dalla legge e sono reperibili sia sul sito del Comune di Ravenna che su quello di Ravenna Entrate.

ARTICOLO 6

VERSAMENTI ED OBBLIGHI DEI GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", di cui sopra, ubicati nel Comune di Ravenna, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori, sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo l'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle sanzioni, tramite l'esposizione chiara e la massima pubblicità possibile all'interno della struttura ricettiva del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno.
3. I gestori devo riscuotere l'imposta dagli ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori devono riversare a Ravenna Entrate SpA le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le modalità stabilite da Ravenna Entrate stessa. Salva la messa in atto delle azioni previste dalla legge, il mancato riversamento o il riversamento tardivo comportano l'applicazione degli interessi calcolati al tasso di interesse legale. Fermo restando la dichiarazione trimestrale di cui al successivo comma, è tuttavia consentito il riversamento mensile dell'imposta riscossa nel mese precedente, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta riscossione.
5. I medesimi gestori, entro il termine previsto per il riversamento, presentano a Ravenna Entrate SpA una dichiarazione con il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 193/2003.
6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta da Ravenna Entrate SpA ed è trasmessa, preferibilmente, mediante procedure informatiche definite nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive e/o di alloggio da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
8. Il gestore, in qualità di agente contabile, ha l'obbligo di compilare il conto giudiziale della gestione da rendere all'Amministrazione Comunale ai sensi ed entro i termini di legge.
9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
10. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 5ter del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, e pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dal presente articolo. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite anche con atto convenzionale, pure in deroga al presente regolamento.

ARTICOLO 7

INTERVENTI DA FINANZIARE

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito dell'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011:
 - a. interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b. interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché nell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo Ravenna Entrate Spa può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine fissato nell'invito;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati.

ARTICOLO 9

SANZIONI

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 6, comma 10, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. 296/2006.
2. Per le seguenti violazioni al presente regolamento:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6;
 - b) violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 6, comma 2;
 - c) inadempimenti di cui all'art. 8, commi 2 e 3;si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a Ravenna Entrate SpA / Comune di Ravenna, per strutture / tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

ART. 12

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato, alla giurisdizione competente.

ART. 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Ravenna Entrate SpA nomina il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno, al quale compete l'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e l'adozione dei conseguenti atti.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche o di urgenza, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare, anche temporaneamente, i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.